

**IL TRIBUNALE DI VICENZA****Prima Sezione Civile - Procedure Concorsuali**

Il Giudice designato

nel proc. n. 101-2/2025 RG ha pronunciato il seguente:

DECRETO

visto il “RICORSO PER L'ACCESSO AD UNO STRUMENTO DI REGOLAZIONE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA CON “RISERVA” EX ART. 44 COMMA 1 DEL C.C.I.I.” depositato in data 31.3.2025 da S.r.l., (di seguito con sede legale in

in persona dell'Amministratore Unico

,
autorizzata alla presentazione del presente ricorso in forza di delibera assunta, ai sensi dell'articolo 120 bis del CCII (come da verbale del Notaio di di data 31.3.2025 iscrizione avvenuta in data 1.4.2025 nel Registro delle Imprese);

rilevato che S.r.l., chiede la concessione “*delle misure protettive di cui all'art. 54 comma 2 primo e secondo periodo CCII per un periodo pari almeno a mesi quattro(.....) e in particolare: disporre l'inibitoria dalla proposizione o prosecuzione di azioni cautelari ed esecutive da parte dei creditori cautelari sul patrimonio del debitore e sui beni o diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa, l'inefficacia delle iscrizioni ipotecarie avvenute entro i 90 giorni precedenti al presente deposito, con divieto di pronunciare sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza; disporre l'inibitoria alla prosecuzione di*

iniziative giudiziali esecutive; disporre la sospensione di ogni prescrizione e la non operatività delle decadenze, così come l'impedimento al deposito della sentenza di apertura di liquidazione giudiziale;

visti gli artt. 8, 54, commi 2 e 4, e 55, comma 3, CCII;

rilevato che S.r.l. dà atto di aver già usufruito delle misure protettive tipiche per il termine massimo di 12 mesi nell'ambito della composizione negoziata (e segnatamente dal 29.12.2023 al 29.12.2024), e che l'ultima richiesta, ex art. 54, comma 3, CCII di concessione di un nuovo periodo di misure protettive (o di cautelari aventi contenuto di protettive tipiche), proposta nell'ambito delle trattative per il deposito della domanda di omologazione degli accordi ex art. 57 e 61 CCII, è stata rigettata dall'intestato Tribunale con ordinanza del 25.3.2025 proprio in ragione dell'accertata consumazione del termine massimo di legge, non potendo, per giurisprudenza maggioritaria condivisa anche da questo Ufficio, concedersi le medesime misure sotto forma di cautelari una volta scaduto il termine annuale, pena altrimenti violazione dell'art. 8 CCII;

ritenuto, pertanto, che pur essendo certamente ammissibile la domanda ex art. 44, comma 1, CCII proposta dalla ricorrente, l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza non può essere assistito dal beneficio delle misure protettive tipiche (divieto di azioni esecutive e cautelari);

ritenuto, infatti, che un altro periodo di misure protettive potrebbe essere concesso solo a fronte del sopravvenire di una situazione di crisi o di insolvenza del tutto diversa da quella per cui le misure sono già state concesse fino al termine massimo, condizione ipotizzabile nel caso in cui l'impresa, tornata *in bonis*, si trovi costretta successivamente ad affrontare altra fase di crisi, con richiesta di accesso agli strumenti di regolazione previsti dal CCII; ritenuto che nel caso di specie l'insolvenza è pacificamente la medesima di quella alla base della composizione negoziata, come ammesso dalla stessa ricorrente e come provato dalla documentazione prodotta;

considerato, pertanto, che non vi sono i presupposti per confermare le misure protettive richieste, con inefficacia delle stesse dalla data di iscrizione presso il Registro delle Imprese;

p.q.m.

visti gli artt. 54 comma 2 e comma 4 CCII e art. 55 comma 3 CCII;

rigetta la richiesta presentata da **S.r.l. (P.I**

manda alla Cancelleria di comunicare il presente decreto alla ricorrente ed al Registro delle Imprese.

Vicenza, 10.4.2025

Il Giudice designato

Davide Ciutto